

Più energia dalle biomasse agricole, approvata la legge

Sono legge le “disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia”, che introducono alcune novità in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il testo, approvato e pubblicato sul sito del Senato, dovrà ora essere pubblicato in Gazzetta.

Le nuove disposizioni prevedono, in sostituzione della tariffa fissa onnicomprensiva ad hoc per le biomasse agricole da filiera corta (0,30 centesimi), un incentivo pari a 0,28 centesimi di euro per ogni kWh prodotto. A beneficiarne sono gli impianti di taglia non superiore ad 1 MWe, aventi diritto, in alternativa ai certificati verdi, alla tariffa fissa onnicomprensiva, che sono alimentati da biogas e biomasse, ricompresi gli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.

Tale incentivazione riguarda, dunque, anche gli oli vegetali puri, quali ad esempio l'olio di girasole e di colza, ma non ricomprende i biocombustibili liquidi, come, ad esempio, il biodiesel. I biocombustibili liquidi infatti sono stati ricompresi esplicitamente nella tariffa fissa onnicomprensiva di 0,18 centesimi.

Per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas e biomasse, ricompresi gli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, l'accesso alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.

Per quanto attiene ai certificati verdi, il regime introdotto dal provvedimento in commento non tange il quadro incentivante delineato dal comma 382 quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (come modificata nell'autunno del 2007), il quale, previa emanazione del prossimo decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sulla tracciabilità e rintracciabilità della filiera, stabilisce un coefficiente di conversione per la biomassa agricola da filiera corta pari a 1,8. Mentre per l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da rifiuti biodegradabili e biomasse diverse da quelle agricole da filiera corta, passa dal valore di 1,1 a quello di 1,3.